



COMUNE DI BRIONA

Regione Piemonte – Provincia Novara

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 21

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICONGIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 20,45 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	presenti	assenti
BORIANI Maurizio - Sindaco	X	
SACCHI Beatrice	X	
MIGLIORINI Lidio		X
BOSSO Michela	X	
BARAGGIOLI Giovanni	X	
MANICA Cristiano	X	
GOLDIN Maria Cristina	X	
SACCO Giuseppe	X	
TOTALE	7	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Maurizio Boriani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

C.C. n. 21 del 28/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICONGIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, modificato con d.lgs. n. 100/2017;

RILEVATO in proposito che gli adempimenti previsti dal comma 1 di tale norma consistono:

- a. nella revisione complessiva delle partecipazioni, indipendentemente dalla entità delle singole quote di partecipazione;
- b. nell'individuazione, nell'ambito delle società ricomprese nella revisione complessiva, di quelle che si sono assoggettate ad alienazione (società che non svolgono le attività riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2) o alle altre misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2;

VISTO, al riguardo, l'art. 4, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI:

- a. in ordine alla verifica dei requisiti previsti, l'art. 5, commi 1 e 2;
- b. in ordine alla ricaduta in una delle ipotesi giuridicamente rilevanti, l'art. 20, comma 2;

CONSIDERATO che, per le situazioni rientranti nelle casistiche elencate dall'art. 20, comma 2, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al richiamato comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune in società contemplate dall'art. 24, comma 1, d.lgs n. 175/2016 risultano essere le seguenti:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	OGGETTO SOCIETARIO	CAPITALE SOCIALE	QUOTA POSSEDUTA
Acqua Novara VCO s.p.a., Via Triggiani n. 9	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.467,00	0,2744 pari a n. 11954 azioni ordinarie n. 9555 azioni privilegiate A n. 6 azioni privilegiate B tutte del valore di € 1,00.

RILEVATO, altresì, che:

1. il Comune possiede esclusivamente una partecipazione diretta in società non quotata, riconducibile, per l'oggetto sociale, alle categorie previste dall'art. 4;
2. non si rilevano partecipazioni a società che presentino le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 e, pertanto, non sussiste alcuna necessità di effettuare interventi di alienazione né interventi di riassetto da effettuare in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016;
3. la società partecipata "Acqua Novara VCO s.r.l." svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrando quindi tra le attività individuate dall'art. 4, comma 2, lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
4. pertanto, la quota di partecipazione del Comune in "Acqua Novara VCO s.r.l." deve essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita;
5. non sussiste alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, individuato con Legge regionale (ATO Piemonte 1);

VISTE:

- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
- la nota informativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico del 5.7.2017 n. 53393 prot.;
- la nota sugli obblighi di revisione straordinaria predisposta dell'ANCI n. 76/VSG/SD del 07/08/2017;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 d.lgs. n. 267/2000;

LA VOTAZIONE si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: sette;

Consiglieri FAVOREVOLI: sette;

Consiglieri CONTRARI: nessuno;

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

1. DI EFFETTUARE, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, modificato con d.lgs. n. 100/2017, la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come segue:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	OGGETTO SOCIETARIO	CAPITALE SOCIALE	QUOTA POSSEDUTA
Acqua Novara VCO s.p.a., Via Triggiani n. 9	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.467,00	0,2744 pari a n. 11954 azioni ordinarie n. 9555 azioni privilegiate A n. 6 azioni privilegiate B tutte del valore di € 1,00.

2. DI DARE ATTO che l'unica società partecipata in via diretta, "Acqua Novara VCO s.r.l.", non quotata, svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrando quindi tra le attività individuate dall'art. 4, comma 2, lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, pertanto, la quota di partecipazione del Comune in "Acqua Novara VCO s.r.l." deve essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita e non sussiste alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, individuato con Legge regionale (ATO Piemonte 1), precisando, altresì, che non si rilevano ulteriori partecipazioni in società che presentino le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016;

3. DI DARE ATTO, di conseguenza, che non sussiste alcuna necessità attuale di effettuare interventi di alienazione né interventi di riassetto da effettuare in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016;

4. DI PRECISARE che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. n. 190/2017, di cui in premessa;

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, si provvederà annualmente ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

6. DI TRASMETTERE il presente atto alle al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, con le specifiche modalità da questo comunicate, nonché alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Maurizio Boriani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella